



## AGLI INSEGNANTI DI RELIGIONE DELLA DIOCESI DI VERONA

Prot. n. 12 - IN/11

Verona, 29 settembre 2012

### **Oggetto: Comunicazione sulla nuova intesa**

Cara/o insegnante,

anzitutto ti rinnovo l'augurio per un sereno e fruttuoso anno scolastico. Abbiamo appena cominciato, e la speranza di poter vivere una nuova avventura di grazia educativa con i bambini e i ragazzi che ci sono stati affidati ci dona la forza di affrontare anche la fatica e l'impegno che il nostro lavoro richiedono.

Oltre l'augurio, **ho una comunicazione urgente riguardo la nuova intesa sull'insegnamento** della religione cattolica firmata lo scorso 28 giugno, in particolare riguardo ai titoli richiesti, perché temo di aver dato un'informazione non corretta durante le precedenti riunioni. Mi sono incontrato giovedì con i direttori degli uffici scuola del Veneto, ed è stato in questo contesto che sono maturate le considerazioni che ora ti espongo.

Nell'intesa al punto 4 si disciplinano i profili per la qualificazione professionale degli insegnanti di religione e si afferma al punto 4.2.1 che è necessaria la laurea magistrale presso un ISSR. Tale titolo, a norma del punto 4.3. è richiesto a partire dall'anno scolastico 2017-2018. Nel periodo che va dall'entrata in vigore dell'intesa, quindi da quest'anno, fino al termine dell'anno scolastico 2016-2017 l'insegnamento della religione, secondo il punto 4.3.1, può essere affidato nelle scuole di ogni ordine e grado

**a. 1)** a coloro che siano in possesso di un **diploma accademico di magistero** in scienze religiose rilasciato, entro l'ultima sessione dell'anno accademico 2013-2014, da un istituto superiore di scienze religiose approvato dalla Santa Sede;

**a.2)** a coloro che siano in possesso congiuntamente di una laurea di II livello dell'ordinamento universitario italiano e di un **diploma** di scienze religiose rilasciato, entro l'ultima sessione dell'anno accademico 2013-2014, da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza episcopale italiana;

**b)** nelle scuole dell'infanzia e primarie:

**b. 1)** a coloro che siano in possesso di un **diploma** di scienze religiose rilasciato, entro l'ultima sessione dell'anno accademico 2013-14, da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza episcopale italiana.

Come puoi vedere dalle parole evidenziate, l'intesa fa riferimento solo ai titoli del vecchio ordinamento, quindi l'attuale laurea in scienze religiose (il nuovo titolo triennale) non ha alcun valore, pertanto gli insegnanti che hanno solo questo titolo e insegnano nella scuola dell'infanzia, primaria o secondaria, devono essere considerati supplenti annuali senza titolo, e non ci sarà alcun modo di sanare la loro situazione, perché l'unico titolo del nuovo ordinamento valido è la laurea magistrale, cioè il compimento del biennio specialistico presso l'ISSR.

E' la grossa falla che l'intesa ha provocato e lascia l'amaro in bocca, perché mette in sicurezza chi da anni non consegue il titolo ed è rimasto nel vecchio ordinamento, purché si laurei entro il 2013-2014, mentre lascia esposti quelli che hanno iniziato con il nuovo ordinamento e si sono sforzati di conseguire almeno la laurea triennale.

Il punto 4.3.2 dell'intesa estende la validità dei vecchi titoli anche al periodo dopo il 2016-2017

**4.3.2.** *A far data dall'anno scolastico 2017-2018, sono in ogni caso da ritenere dotati della qualificazione necessaria per l'insegnamento della religione cattolica gli insegnanti che, riconosciuti idonei dall'ordinario diocesano, siano provvisti dei titoli di cui al punto 4.3.1. e abbiano anche prestato servizio continuativo per almeno un anno nell'insegnamento della religione cattolica entro il termine dell'anno scolastico 2016-17. Sono altresì fatti salvi i diritti di tutti coloro che, in possesso dei titoli di qualificazione previsti dall'intesa del 14 dicembre 1985, come successivamente modificata, entro la data di entrata in vigore della presente intesa, abbiano prestato servizio, nell'insegnamento della religione cattolica, continuativamente per almeno un anno scolastico dal 2007-2008.*

Come vedi, tutti coloro che sono in possesso dei titoli vecchio ordinamento sono a posto per sempre, purché abbiano insegnato almeno per un anno continuativo o fino al 2016-17 oppure nel quinquennio 2007-08/2011-12.

Mi spiace per i giovani insegnanti, ma chi ha la laurea triennale in teologia per poter insegnare dall'anno 2017-18 dovrà assolutamente aver conseguito la laurea magistrale, cioè il titolo quinquennale. Per ulteriori approfondimenti vedi l'insero di Sergio Ciatelli sulla revisione dell'intesa allegato a *Insegnare Religione* n.2 di nov.-dic. 2012.

Per quest'anno, avendo già proceduto alle proposte di nomina senza che l'intesa sia resa effettiva, perché manca il DPR relativo, consideriamo docenti provvisti di titolo anche quelli che possiedono la nuova laurea triennale, ma dal prossimo anno scolastico questo non sarà più possibile. Ricordo quindi che la nomina come supplente annuale senza titolo non dà diritto agli scatti di anzianità biennali, ma che comunque il periodo di incarico comprende anche luglio e agosto.

Mi spiace dover dare questa comunicazione, ma spero che come insegnanti di religione essendo consapevoli che è necessaria una sempre maggiore qualificazione dell'insegnamento sarete aiutati e motivati nel proseguire il corso di studi.

Con i più cordali auguri e saluti

Il direttore  
f.to *Don Domenico Consolini*

**ALLE/AGLI INSEGNANTI DI RELIGIONE CATTOLICA  
DELLA DIOCESI DI VERONA  
LORO SEDI**

*Via mail*